



*Il Ministro della cultura
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

Criteri e modalità di accesso alle risorse, di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per il sostegno di soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada.

VISTA la legge 30 aprile 1985, n.163, e successive modificazioni, recante “*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*”, come modificata dalla legge 15 luglio 2022, n. 106;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’art. 6, comma 1, ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è rinominato "Ministero della cultura";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*”;

VISTO l’art. 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, ai sensi del quale “*Il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027*”;

VISTO l’art. 1, comma 609, della suddetta legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai sensi del quale “*Con decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 608, destinate al finanziamento di misure volte al sostegno, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 608, di soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di*





*Il Ministro della cultura
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale”;

VISTO l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, recante “*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*”;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di prevedere forme di sostegno a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada;

DECRETA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui all'articolo 1, commi 608 e 609, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nello stato di previsione del Ministero della cultura, al fine di sostenere soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada. I progetti presentati devono avere finalità di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di contributo di cui al presente decreto gli Organismi, che svolgono le attività di cui al precedente articolo 1, legittimati a partecipare alle procedure di finanziamento di cui al D.M. 23 dicembre 2024, rep. n. 463, per l'ambito di riferimento, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede legale e operativa in Italia;
- b) avere una operatività pluriennale alla data di adozione del presente decreto;
- c) essere in regola con la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di rapporti di lavoro e del CCNL dei lavoratori del settore eventualmente impiegati.

2. Per i soggetti richiedenti, diversi dai comuni, il legale rappresentante dell'Organismo partecipante, e gli amministratori, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) non aver riportato condanne penali definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione, ovvero per i reati indicati all'art. 94 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023);
- b) non essere stato sottoposto a procedure concorsuali ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ai sensi del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni.

Art. 3

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. Per l'anno 2025, ai fini dell'accesso al contributo, la domanda di contributo, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Organismo proponente a pena di inammissibilità, dovrà essere presentata alla Direzione generale Spettacolo, pena l'esclusione, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti e resi





*Il Ministro della cultura
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

disponibili nella rispettiva sezione della piattaforma online della medesima Direzione generale, accessibile dal sito internet del Ministero della Cultura (<https://cultura.gov.it>) e dal sito internet della Direzione generale Spettacolo (<https://spettacolo.cultura.gov.it>). I termini di presentazione della domanda verranno definiti con apposito avviso pubblicato sui predetti siti. La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico che, al termine della compilazione della modulistica *online*, invia in automatico una PEC contenente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda.

2. Per le annualità 2026 e 2027 la domanda di contributo annuale, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Organismo proponente a pena di inammissibilità, deve essere presentata alla Direzione generale Spettacolo, pena l'esclusione, secondo le modalità stabilite dal precedente comma 1, entro le ore 16:00 del 31 gennaio dell'anno per cui è richiesto il contributo.

3. Ogni Organismo richiedente può presentare una sola domanda di contributo per ciascuna annualità.

4. La domanda di contributo, presentata con le modalità di cui sopra, deve riguardare progetti da realizzarsi nell'annualità in cui è richiesto il contributo e deve essere corredata - unitamente a copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'Organismo - dai seguenti documenti previsti a pena di inammissibilità:

a) progetto artistico, idoneo ad illustrare dettagliatamente le attività che si intendono realizzare nell'anno di richiesta del contributo, secondo le finalità del presente decreto;

b) calendario delle attività che si intendono realizzare;

c) preventivo economico-finanziario (bilancio) del progetto, comprensivo di tutte le voci di entrata e di spesa relative al progetto con specifica esposizione del contributo richiesto;

d) nel caso di Associazioni, Fondazioni e Società, copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Organismo proponente, che prevedono le finalità di cui al presente decreto.

Art. 4
Spese ammissibili

1. Il contributo di cui al presente decreto è concesso per una quota parte che fa riferimento al 60% dei costi ammissibili del progetto ammesso a contributo.

2. Per costi ammissibili ai sensi del presente decreto si intendono quelli direttamente imputabili alle attività svolte nell'anno di riferimento, effettivamente sostenuti dal soggetto richiedente, nonché opportunamente documentabili e tracciabili.

I costi ammissibili individuati dalla Amministrazione sono riportati nella modulistica predisposta e resa disponibile *online* ai fini della presentazione della domanda di contributo.

I costi ammissibili riguardano, in particolare:

a) i costi sostenuti per attività di promozione, anche editoriale, e produzione di teatro urbano e di teatro sociale;

b) i costi sostenuti per attività di organizzazione di manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada;

c) i costi sostenuti per attività di coesione sociale, in linea con le finalità del presente decreto;

d) i costi sostenuti ai fini della integrazione del progetto artistico con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.

3. Il contributo assegnato non può essere superiore all'importo del contributo richiesto, come risultante dal preventivo economico-finanziario (bilancio) presentato dall'Organismo.

4. Ai fini dell'imputazione dei costi, verranno considerate le attività svolte e concluse entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento del contributo.





*Il Ministro della cultura
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

Art. 5

Criteri di selezione, concessione e determinazione dei contributi

1. La concessione dei contributi, sulla base del parere reso dalla Commissione consultiva per il Teatro, è disposta con decreto del Direttore generale Spettacolo, che sarà pubblicato sul sito internet del Ministero della cultura (<https://cultura.gov.it>) e sul sito internet della Direzione generale Spettacolo (<https://spettacolo.cultura.gov.it>).
2. La Commissione rende il proprio parere e predisponde una graduatoria, sulla base dei seguenti criteri di selezione e punteggi, per un massimo di 100 punti:

	Criteri di selezione	Punteggio massimo attribuibile
1	Qualità artistica del progetto, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 del presente decreto.	20
2	Qualità della direzione artistica e professionalità del personale impiegato.	20
3	Capacità di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale.	15
4	Capacità di coesione sociale.	15
5	Capacità di contribuire allo sviluppo del turismo culturale.	15
6	Congruità economica e coerenza delle voci di spesa e del costo complessivo del progetto rispetto alla proposta artistica.	15

3. La domanda di contributo si intende positivamente valutata dalla Commissione qualora il progetto presentato consegua un punteggio minimo di punti sessantuno su cento.
4. Il contributo è assegnato al singolo progetto in proporzione ai punti conseguiti, tenuto conto del totale dei punti assegnati all'insieme di tutti i progetti ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili. Il contributo non può comunque eccedere il contributo richiesto, come risultante dal bilancio presentato dall'Organismo.

Art. 6

Erogazione del contributo

1. Il progetto non deve riguardare attività e/o costi riconosciuti ad altro titolo dal Ministero della cultura.
2. La Direzione generale Spettacolo, sulla base di specifica richiesta e compatibilmente con la disponibilità di cassa, potrà concedere un'anticipazione fino all'80% del contributo assegnato, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate. La concessione dell'anticipazione potrà essere prevista solo dietro presentazione di idonea fidejussione, rilasciata da impresa bancaria o assicurativa, o da altri intermediari finanziari autorizzati, ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario, di cui





*Il Ministro della cultura
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

al decreto legislativo 385 del 1993, a garanzia dello svolgimento dell'attività per la quale il contributo è stato assegnato.

3. L'erogazione del contributo, ovvero del saldo dello stesso pari alla quota restante al netto dell'anticipazione ove concessa, è disposta successivamente all'invio alla Direzione generale Spettacolo, entro le ore 16.00 del 31 ottobre dell'anno di riferimento per il quale è stato chiesto il contributo, di una relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto annuale, comprensivo di tutte le voci di entrata e di spesa relative al progetto, con le stesse modalità previste per l'invio della domanda. La mancata trasmissione della relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto annuale entro il predetto termine comporta la decadenza dal contributo e il recupero delle somme eventualmente già erogate.

4. L'erogazione del contributo è disposta dalla Direzione generale Spettacolo all'esito della verifica della regolarità degli obblighi previsti in materia previdenziale, assicurativa e contributiva (DURC), nonché di quelli in materia fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973.

Art. 7
Riduzioni e revocate

1. In sede di riscontro del rendiconto finanziario consuntivo inviato dall'organismo beneficiario del contributo, nel caso in cui il contributo assegnato risulti a consuntivo superiore al contributo richiesto a preventivo, lo stesso verrà ridotto automaticamente al valore del contributo richiesto.

2. L'importo del contributo sarà proporzionalmente ridotto in caso di scostamento dei costi a consuntivo superiore del 20 per cento rispetto ai costi del progetto presentato a preventivo.

3. La Direzione generale Spettacolo, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme anche alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sosponderà la liquidazione del contributo e potrà disporre la decadenza dal contributo, con conseguente recupero delle somme già erogate.

4. I soggetti beneficiari devono, a pena di decadenza, comunicare tempestivamente alla Direzione generale Spettacolo ogni variazione relativa al progetto intervenuta successivamente all'emanazione del decreto di approvazione della graduatoria, che sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione consultiva di cui al precedente art. 5, comma 1.

5. La Direzione generale Spettacolo potrà procedere a verifiche amministrative-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità degli atti relativi all'attività sovvenzionata.

Art. 8
Disposizioni finali

1. L'intervento finanziario previsto dal presente decreto sarà finanziato a valere sulle risorse finanziarie allocate sul capitolo 6626, piano gestionale 07, dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, denominato *"Somme destinate al sostegno di soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale"*, istituito presso il C.d.R. 27 – Dipartimento per le attività culturali, per gli anni 2025, 2026 e 2027, nei limiti delle relative disponibilità finanziarie.





*Il Ministro della cultura
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

2. Il presente decreto e i successivi atti relativi alla selezione sono pubblicati sul sito internet del Ministero della cultura (<https://cultura.gov.it>) e sul sito internet della Direzione generale Spettacolo (<https://spettacolo.cultura.gov.it>). Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
DELLA CULTURA

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

